

## ||| **Decreto “Ristori” - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**

### **In breve**

Il DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. Decreto “Ristori”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.10.2020 n. 269 ed è entrato in vigore il 29.10.2020. Dovrà essere convertito in legge entro il 27.12.2020. Le relative disposizioni sono pertanto suscettibili di modifiche e/o integrazioni in sede di legge di conversione.

Tra gli aspetti più rilevanti per le imprese introdotti dal nuovo Decreto si annoverano le disposizioni in materia di contributo a fondo perduto destinato agli operatori dei settori economici colpiti dalle nuove misure restrittive previste dal DPCM 24.10.2020, l'estensione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto di azienda, la cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili in cui si esercitano attività sospese per l'emergenza sanitaria. Sono inoltre previste disposizione in materia di lavoro e previdenza.

---

In dettaglio

Agevolazioni alle imprese e altre disposizioni fiscali

Articolo	Soggetti	Agevolazione	Provvedimento
1	Soggetti passivi IVA operanti nei settori interessati alle nuove misure restrittive	Contributo a fondo perduto	<ul style="list-style-type: none"> <li>   È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 24.10.2020.</li> <li>   I soggetti interessati sono quelli (i) che hanno una partita IVA attiva al 25.10.2020, (ii) che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto<sup>1</sup> e che (iii) hanno registrato un fatturato per il mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019. Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno dichiarato per il 2019 ricavi superiori ad euro 5 milioni.</li> <li>   I soggetti che hanno già ricevuto il contributo ex DL 34/2020 ricevono il nuovo contributo senza necessità di presentare una nuova istanza. I soggetti che invece non avevano beneficiato del precedente contributo a fondo perduto dovranno presentare apposita istanza nei termini che saranno definiti da un provvedimento di prossima emanazione.</li> <li>   Il contributo spetta nelle seguenti misure, da applicarsi alla riduzione del fatturato:</li> </ul>

<sup>1</sup> La tabella dei codici ATECO è riportata in calce alla presente Tax Newsletter



			<ul style="list-style-type: none"> <li>I 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;</li> <li>I 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;</li> <li>I 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.</li> <li>II Tali importi dovranno poi essere moltiplicati per le percentuali previste nella Tabella Allegata al Decreto e variano in base al codice ATECO.</li> <li>II In ogni caso, il contributo massimo spettante non può superare euro 150.000.</li> <li>II Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IPERF, IRES e IRAP.</li> <li>II Il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 e successive modifiche.</li> </ul>
8	Soggetti passivi IVA	Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto di azienda	<ul style="list-style-type: none"> <li>II Viene esteso il credito di imposta pari al 60% dei canoni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, ai soggetti che: <ul style="list-style-type: none"> <li>I svolgono una delle attività di cui ai codici ATECO riportati nella Tabella allegata al Decreto, indipendentemente dal volume di ricavi del 2019;</li> <li>I hanno registrato una diminuzione del fatturato per il mese di riferimento di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019.</li> </ul> </li> <li>II Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile IPERF, IRES e IRAP.</li> <li>II Il credito di imposta viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti</li> </ul>

			di Stato, di cui alla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 e successive modifiche.
9	Proprietari beni immobili	Abolizione seconda rata IMU per l'anno 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>   Non è dovuta la seconda rata 2020 dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza sanitaria (si veda Tabella allegata al Decreto).</li><li>   L'esenzione riguarda solo i proprietari che esercitano la loro attività nei medesimi immobili.</li></ul>

Disposizioni in materia di lavoro e previdenza<sup>2</sup>

Articolo	Soggetti	Agevolazione	Provvedimento
12	Datori di lavoro	Trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19	<p>   I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza sanitaria possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo 16.11.2020-31.1.2021.</p> <p>   Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale viene riconosciuto, in via alternativa, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo di 4 settimane, fruibili entro il 31.1.2021.</p>
12	Datori di lavoro	Proroga del divieto di licenziamento	<p>   Viene prorogato il divieto di licenziamento per motivi economici sino al 31.1.2021.</p>
13	Datori di lavoro	Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL	<p>   I datori di lavoro privati con sede operativa in Italia che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO elencati nell'Allegato 1 al Decreto Ristori possono sospendere i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti per il mese di competenza di novembre 2020.</p> <p>   Gli importi sospesi dovranno essere corrisposti, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16.3.2021 ovvero in 4 rate mensili di pari importo, con decorrenza 16.3.2021.</p>

<sup>2</sup> Per gli opportuni approfondimenti in relazione alle disposizioni in materia di lavoro, si rinvia il lettore a confrontarsi con il proprio consulente del lavoro.

Tabella codici ATECO allegata al Decreto Ristori

% del contributo a fondo perduto spettante	Codici ATECO
100%	493210 - Trasporto con taxi 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
150%	551000 - Alberghi 552010 - Villaggi turistici 552020 - Ostelli della gioventù 552030 - Rifugi di montagna 552040 - Colonie marine e montane 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 561030 - Gelaterie e pasticcerie 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
200%	493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 561011 - Ristorazione con somministrazione 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 561042 - Ristorazione ambulante 561050 - Ristorazione su treni e navi 562100 - Catering per eventi, banqueting 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 591400 - Attività di proiezione cinematografica 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

	<p>823000 - Organizzazione di convegni e fiere              855209 - Altra formazione culturale              900101 - Attività nel campo della recitazione              900109 - Altre rappresentazioni artistiche              900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli              900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche              900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie              900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche              920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)              931110 - Gestione di stadi              931120 - Gestione di piscine              931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti              931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca              931200 - Attività di club sportivi              931300 - Gestione di palestre              931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi              931999 - Altre attività sportive nca              932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici              932930 - Sale giochi e biliardi              932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca              949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby              949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca              960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)              960420 - Stabilimenti termali              960905 - Organizzazione di feste e cerimonie</p>
400%	932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a [studio@ctep.it](mailto:studio@ctep.it)

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.

